

lavoro perduta.

Art. 57.

I danni delle uve saranno udenu-
migliati come vi appresso:

Se a scelta, per ogni grappolo d'ura
comune l'autosim' venti, e per ogni
grappolo d'ura da pasto l'autosim'
venti cinque;

Se alla rinfusa, per ogni grappolo
d'ura, sia comune che da pasto,
l'autosim' quindici.

Se il danno lo ragiona il bestiame
fatto nudi die domito, o nudi aglio
nato da cui, il prezzo d'ogni grap-
polo d'ura comune e' di cento-
cinque decimi, e d'ogni grappolo
d'ura grossa e' di centosim' quindici.

Art. 58

I danni dei frutti, qualunque
ne sia la quantita, saranno udenu-
migliati in ragione di' autosim' locata per
ciassuno, e di' quelli col frutto me-
tico in ragione di' autosim' sepa-
to per ciassuno.

Art. 59.

I fusti dei tralci non saranno mai
in dimessi già se avvenuti in campagna
dopo il mese di Novembre, o se si
lasciano altre due giorni d'arco
vengono separati dalla pianta.

I fusti dei pali o altri sostegni
saranno rotti in regime di
tre due al continuo se trattasi di
caule, e di lire cinque al continuo
se di giugno, osservati anche per
questi le condizioni ed i termini di insorgo,

I danni alle siepi di fusti d'ulivo
saranno in dimessi già quando per
tutti i cinque per ogni foglia fa-
gliata o rubata.

I danni alle siepi d'ultimo sa-
ranno usati legando le distanze
cinquanta per ogni metro se avve-
nisti per estensione, e centoventi
per ogni metro separandoli dal battane,

Ait. 60

Più tralci già scelti e tutte le
altre legna che si estraggono dalle viti
dalla potatura degli alberi o da altre
piante, come altra eccezione -

nonno per ogni fatto suo l'astosim' cinque,

Capo quarto
Dei sequestri di bestiame
/ Testare /

Art. 61.

La Compagnia deve seguitare
il bestiame che trovi errante o in
custodia in territorio altrui e tra-
durslo nel luogo di custodia de-
signatò.

Il proprietario non può rivendicarne
tale bestiame se non riconosce
agli abbiglihi e ragioni del Negola-
mento e dal presente capitolo,

Art. 62.

Più il bestiame di cui all'articolo
precedente ha diritto a un compenso
di lire 0,50 per capo se trattasi di
bestiame grosso, suolo o domato,
e di lire 0,10 se trattasi di bestie
me minuto.

Art. 63

La Compagnia deve pere

Tendere per il bestiame custodito che
trova pascolando in territorio altrui
metà del compenso di cui all'articolo
precedente.

Il pagamento di tale compenso de-
v'è pure effettuato subito, ed in caso
di rifiuto o d'impossibilità a pa-
gare da parte del custode, si ha diritto
all'appropriazione temporanea di
un congruo numero di capi, que-
gliché è proprietario e vincitore e' re-
moto al rimborso delle spese di custo-
dia e mantenimento fin dal riacatto.

Ove tale riacatto non si effettua entro il termine di cinque giorni, il
bestiame appropriato dev'essere vendi-
to con le formalità del pubblico in-
carico, e la somma ricevuta, dedotta
i diritti e le spese, deve andare a be-
neficio del Monte frumentario.

Art. 64.

La contravvenzione con le cause-
guenze e modalità di cui agli articoli
61, 62 e 63, dev'essere applicata
anche al bestiame costituito al pascolo